



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capazzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 - C.U. fatturazione elettronica: Ufvntl



(luogo e data)

Spett.le Lavoratore

Oggetto: Divieto di assunzione bevande alcoliche (Legge 5 giugno 2003 n. 131, Legge 30 marzo 2001 n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati)

Egregio Lavoratore,

con la presente la informiamo che tra le attività lavorative da Lei svolte vi sono attività o lavorazioni rientranti tra quelle individuate dalla normativa in oggetto, considerate ad elevato rischio infortunistico e che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

La informiamo inoltre che, come previsto, il suo nominativo è stato inserito nell'elenco, comunicato al Medico Competente Aziendale, dei lavoratori che possono essere sottoposti ai controlli sanitari specifici volti ad accertare l'assenza di condizioni di alcool dipendenza.

Si sottolinea inoltre il divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche prima dell'entrata in servizio e durante l'intero orario il lavoro (compresa la pausa pranzo).

Si allega alla presente una informativa specifica in merito ai riferimenti normativi, alle attività a rischio ed alle modalità di svolgimento del controllo sanitario.

Distinti saluti

Firma del Lavoratore per ricevuta



INFORMATIVA PER I LAVORATORI

PROBLEMI ALCOL CORRELATI SUI LUOGHI DI LAVORO

Legge 30 marzo 2001 n. 125 - Decreto Legislativo n. 81/2008 - Provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente tra Stato-Regioni e Prov. autonome di Trento e Bolzano. Nelle attività ad elevato rischio infortunistico per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche (compresa la pausa pranzo). I lavoratori che svolgono le attività a rischio possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del Medico Competente o da parte dei medici del lavoro dei servizi di prevenzione con funzioni di vigilanza appartenenti alle ASL territorialmente competenti (art. 15 Legge n. 125/2001).

- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

09) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

PROCEDURA PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI ALCOLDIPENDENZA IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI TERZI

COMPITI DELL'AZIENDA E DEL MEDICO COMPETENTE

Il datore di lavoro provvede:

- alla valutazione e gestione del rischio legato all'assunzione di alcol
- all'elaborazione di proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell'ambito delle attività di informazione e formazione.

Il medico competente collabora a tale attività.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, saranno finalizzati a:

- individuare l'esistenza nell'azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell'elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio.
- il divieto dell'assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo;
- individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza;
- definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione sia all'interno dell'azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all'interno dell'area dell'azienda, compresi i distributori automatici;
- definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro;
- provvedere all'informazione di tutti i lavoratori ed alla formazione dei lavoratori ricompresi nell'elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance. I contenuti minimi della formazione dovranno essere:

GT
Trigliceridi
AUDIT-C/AUDIT test

Qualora il medico competente individui lavoratori con consumo di alcol a rischio o dannoso secondo la classificazione ICD-10 dovrà svolgere:

- Azioni di counselling e brief intervention
- Eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche
 - Controlli con etilometro a sorpresa
- Eventuale collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG) ed eventuali altre figure specialistiche previa acquisizione di consenso informato.

b) Invio a valutazione Sanitaria di 2° livello

In caso di sospetta alcol dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA per la valutazione di 2° livello e può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa alla mansione specifica.

VALUTAZIONE SANITARIA DI 2° LIVELLO:

L'obiettivo è quello di escludere la presenza di dipendenza da alcol. Lo specialista del CCA valuta anche il livello di consapevolezza e di percezione dei rischi connessi allo stile di vita del lavoratore ed al rapporto con le bevande alcoliche.

Per poter effettuare la diagnosi di dipendenza da alcol si ritiene necessario, di norma, un periodo di valutazione di almeno 30-40 giorni.

- Il datore di lavoro prenota l'accesso al CCA secondo le modalità organizzative locali Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Al momento della prenotazione il CUP consegna una richiesta per l'esecuzione dei seguenti markers biumorali: MCV – AST – ALT –GT - Trigliceridi, che verranno considerati come esami del Tempo 0 (T0) i cui risultati dovranno essere disponibili per la valutazione dal medico del CCA al primo accesso. Il lavoratore è tenuto ad eseguire gli esami presso strutture pubbliche o del privato accreditato e l'appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettua il prelievo; i risultati degli esami ematici dovranno essere consegnati in busta chiusa al CCA.
- Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA sono effettuate con oneri a carico del datore di lavoro che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali e nel rispetto del Nomenclatore Tariffario Regionale.
- Il medico competente **RICHIESTE LA CONSULENZA SPECIALISTICA** inviando in busta chiusa al CCA, anche tramite il lavoratore, la richiesta in cui riporta i reperti clinici, strumentali ed ematochimici e le altre condizioni che l'hanno determinata. Dovranno essere riportati anche l'indirizzo postale, quello e-mail ed il numero di fax del professionista.
- Il lavoratore si presenta a visita specialistica nel giorno stabilito e presenta al medico la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota comprensiva delle prestazioni del primo e secondo accesso al CCA.

La prescrizione di altri esami bioumorali e/o strumentali, utili per le diagnosi differenziali, è a discrezione dello specialista del CCA che può richiedere anche un colloquio familiare. Completato l'iter diagnostico il medico del CCA effettua una relazione in cui certifica se i criteri diagnostici ICD-10 per dipendenza da alcol, allo stato attuale, risultino o meno soddisfatti e la invia al medico competente di riferimento con raccomandata A/R, via mail o via fax.

La certificazione del CCA che attesta che i criteri diagnostici ICD-10 per dipendenza da alcol risultano soddisfatti comporta la non idoneità lavorativa alla mansione specifica e l'invio del lavoratore all'Equipe Alcolologica di zona per un percorso di trattamento.

REINTEGRO nella MANSIONE

La certificazione di dipendenza da alcol in remissione, da almeno tre mesi, anche con l'utilizzo di disulfiram e/o la frequenza di gruppi di Auto Aiuto (effettuata dall'équipe Alcolologica), comporta, da parte del medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica per non oltre tre mesi con successiva rivalutazione da parte del medico competente in base alla relazione dell'équipe alcolologica curante.

Il monitoraggio da parte dell'équipe alcolologica continua fino al raggiungimento della remissione completa protratta di 12 mesi.

Se in tale periodo vi è:

- ricaduta nell'utilizzo di alcolici
- non aderenza al programma

il medico dell'équipe alcolologica lo comunica in forma scritta al medico competente; ciò deve essere chiaramente spiegato al lavoratore al momento della presa in carico e dovrà risultare sul programma terapeutico concordato e firmato anche dal lavoratore.